



Allegato B) al
n. 62326/39339
di r.g.

STATUTO
DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
TITOLO I - Norme generali
Capo I
Denominazione - Costituzione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1) E' costituita, ai sensi degli artt. 2602, 2615 ter e 2462 e seguenti del Codice Civile, una società a responsabilità limitata in forma di società consortile a diretta od indiretta partecipazione pubblica, con attività esterna, secondo quanto previsto dagli artt. 2612 e seguenti del Codice Civile, denominata "**COMUNICA Soc. Cons. a r.l.**".
Possono assumere la qualità di socio unicamente enti pubblici, loro consorzi territoriali, società in house della Pubblica Amministrazione e società a partecipazione pubblica. La società è espressione organizzata per lo svolgimento comune, in maniera unitaria e coordinata, delle attività strumentali e funzionali ai soci.

Art. 2) La società consortile ha sede legale in Imola (BO) all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.
La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al primo comma, con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti al Registro delle Imprese.
L'Organo Amministrativo potrà istituire, e sopprimere, unità locali, filiali, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza esclusivamente in Italia purché nell'ambito del territorio di riferimento degli enti pubblici, direttamente od indirettamente partecipanti.

Art. 3) La durata della società consortile è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo anticipato scioglimento deciso dall'Assemblea dei soci, e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea medesima.

Art. 4) La società ha scopo prevalentemente consortile. Essa realizza l'organizzazione comune, in maniera unitaria e coordinata, con l'intento di far conseguire ai soci un vantaggio mutualistico e tutte le sinergie possibili, con i conseguenti risparmi dei costi di produzione e dei servizi, utili alle attività esercitate in forma di impresa dai soci quali espressione, diretta ed indiretta, della pubblica amministrazione locale. La società provvederà a perseguire l'ottimizzazione delle capacità tecniche, amministrative e gestionali dei singoli soci per rilevare, organizzare e gestire tutte le esigenze di comunicazione delle associate e delle Pubbliche Amministrazioni controllanti.
La società consortile avrà quindi per oggetto l'esercizio, prioritariamente a favore dei soci e per essi, delle attività di comunicazione, relazioni pubbliche, cura dell'immagine, marketing, compreso quello territoriale; lo studio e la

realizzazione di strategie e piani di comunicazione, di immagine e di relazioni pubbliche, ufficio stampa, raccolta, selezione e diffusione di informazioni per la stampa sia scritta che audiovisiva, elaborazione di testi, creazione e produzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, di audiovisivi, corsi di formazione in comunicazione, organizzazione di manifestazioni, eventi, sponsorizzazioni (inclusa la ricerca degli sponsor), fiere e mostre, sondaggi, promozioni commerciali, ricerche di mercato, istituzionali, demoscopiche e monitoraggi sui mezzi di comunicazione, realizzazione di pubblicazioni, brochure, house organ aziendali, studi grafici, realizzazione di siti internet, prodotti e presentazioni multimediali, ideazione, realizzazione e gestione di campagne pubblicitarie, predisposizione, edizione, distribuzione di libri, riviste, giornali, non quotidiani.

Alla società è demandato il compito di provvedere, nell'interesse dei soci, alla esecuzione delle attività indicate al presente articolo ed a tale scopo potrà intrattenere, nel rispetto della vigente normativa, con fornitori di beni e servizi e con le diverse Amministrazioni interessate, tutti i rapporti opportuni ed in genere fare e svolgere quelle attività, atti e negozi che si rendessero necessari allo scopo.

La società potrà inoltre eseguire direttamente ed indirettamente ogni altra operazione connessa all'oggetto sociale, nessuna esclusa e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. L'attività esterna dell'organismo consortile, come ammessa dall'ordinamento, dovrà avere finalità di interesse generale, coerente con gli obiettivi dei consorziati tese alla crescita sociale, economica e culturale del territorio o alle loro specifiche attività.

Art. 5) Il domicilio dei soci, dell'Organo Amministrativo e del Sindaco Unico, per i rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle Imprese competente.

Capo II

Capitale

Art. 6) Il capitale sociale è determinato in euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero), costituito dalle quote versate dai soci consorziati, ed è diviso in partecipazioni senza valore nominale unitarie e indivisibili ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile e potrà essere aumentato o diminuito secondo le norme di legge.

La società potrà acquisire finanziamenti da parte dei soci, fruttiferi ed infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, come pur potrà acquisire versamenti in conto capitale. Quando non diversamente ed espressamente deliberato, le somme date a mutuo, da parte dei soci alla società, si intendono improduttive di interessi.

Tali facoltà saranno esercitate con l'obbligo del rispetto

dei limiti legali per il loro esercizio.

Art. 7) Ogni socio, regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Art. 8) Le quote di partecipazione non sono trasferibili a terzi (anche se società controllate o controllante del cedente) né possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno o garanzia, salvo deliberazione unanime dell'Assemblea dei soci da assumersi senza tenere conto delle quote possedute dal socio cedente.

Spetta in tal caso al socio il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile.

Capo III

Obblighi del socio - Recesso - Esclusione

Art. 9) I soci sono obbligati, oltre al versamento delle quote sottoscritte, alle seguenti prestazioni:

- mettere a disposizione della società consortile, sempre in proporzione alla quota sociale posseduta, con le modalità e nei termini stabiliti in appositi regolamenti approvati dall'Assemblea, le risorse di qualsivoglia natura, ivi compresa la manodopera, i macchinari e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 4;
- provvedere, nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo, al rimborso, in favore della società consortile della quota parte di sua spettanza dei costi da questa sostenuti per l'esecuzione delle attività.

Il socio è altresì obbligato:

- a) a rimborsare le spese sostenute dalla società consortile per suo conto, risarcire i danni e le perdite subite dalla società medesima e ad esso imputabili;
- b) ad osservare lo Statuto e le deliberazioni sociali;
- c) a favorire gli interessi della società consortile;
- d) a garantire, ove ciò si renda necessario, anche per tramite di terzi costituitesi fideiussori nel suo interesse, in proporzione alla quota sociale posseduta, ed in via non solidale fra loro, salvo diversa decisione dell'Organo Amministrativo, l'adempimento delle obbligazioni della società consortile nei confronti dei terzi e, segnatamente, nei confronti degli Istituti e/o Aziende di Credito finanziatori, e Società finanziaria per l'esecuzione dei lavori.

La società può esercitare i diritti consentiti dalla legge nei confronti dei soci morosi.

Art. 10) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale e una rilevante modifica dei diritti attribuiti ai soci;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e delle categorie delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo.

Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere data comunicazione al Registro delle Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione della partecipazione per le quali esercita il recesso.

Il valore di liquidazione della partecipazione è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

In caso di disaccordo nella determinazione del valore della quota la valutazione sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349, comma 1 del Codice Civile.

Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società;

esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Art. 11) Il socio può essere escluso dalla società consortile per i seguenti motivi:

a) qualora abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto o delle deliberazioni degli organi della società consortile;

b) qualora non sia più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;

c) qualora abbia interessi contrari alla società consortile.

Qualora l'esclusione non abbia luogo di diritto, essa deve essere decisa dall'Organo Amministrativo.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'Organo Amministrativo, al socio escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione instaurando il giudizio dinanzi al Tribunale di cui all'art. 27 del presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della partecipazione del socio escluso, che avverrà in base alle regole stabilite per la liquidazione della partecipazione in caso di recesso legale, come previsto dall'art. 10.

TITOLO II

Capo I

Organi statutari - Assemblea

Art. 12) L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, comunque sempre nel territorio di riferimento di cui all'art.2.

Art. 13) Le convocazioni delle Assemblee sono fatte dall'Amministratore Unico o, se è nominato un organo di amministrazione plurisoggettivo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, dal consigliere più anziano di età, con lettera raccomandata, telex o e-mail spedito ai soci almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e vi partecipino o siano informati l'Amministratore Uni-

co, ovvero di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Sindaco Unico e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza ed autorizza, inoltre, l'Organo Amministrativo all'attuazione dei seguenti atti:

- budget e programmi pluriennali ed annuali;
- dotazione organica dei dipendenti e del piano delle assunzioni;
- ogni operazione societaria che importi un impegno di spesa o finanziario superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- istituzione, modifica o soppressione sedi secondarie.

Art. 14) Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese competente, da almeno quindici giorni.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 15) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure in caso di sua mancanza o assenza, dal consigliere più anziano di età, o da persona eletta dall'Assemblea.

L'Assemblea, nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 16) L'Assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Capo II

Organo Amministrativo

Art. 17) La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico, salva l'esigenza, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e funzionale e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, d'allestire un sistema organizzativo alternativo pluripersonale nella forma del Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti.

L'Organo Amministrativo dura in carica per un periodo non su-

periore a 3 (tre) esercizi, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

L'Organo Amministrativo viene eletto dall'Assemblea della società, in conformità alla volontà dei soci, tra le persone in possesso dei necessari requisiti previsti dal Codice Civile e dalla disciplina applicabile alle società a controllo pubblico.

Qualora la società si doti di un Organo Amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata assicurando l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata all'inesistenza di situazioni di ineleggibilità, inconferibilità o incompatibilità.

La cessazione dall'ufficio dell'Organo Amministrativo e la sua sostituzione sono regolate a norma di legge e di statuto.

Il componente o i componenti dell'Organo Amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione ed anche in assenza di giusta causa;
- c) sono rieleggibili;
- d) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del Codice Civile, qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione;
- e) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea dei soci all'atto della nomina od anche successivamente.

Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. In tal caso gli Amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Qualora decada l'intero Consiglio e nessuno degli Amministratori convochi l'Assemblea, così come nel caso di dimissioni dell'Amministratore Unico e questi non esegua la convocazione, spetterà al Sindaco Unico provvedere in merito e qualora ciò non avvenga alla convocazione può provvedere uno qualsiasi dei soci.

Art. 18) L'Amministratore Unico riunisce in se tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previste per legge e dal presente Statuto.

L'Amministratore Unico assume le sue determinazioni previa convocazione del Sindaco Unico. A tal fine convoca il Sinda-

co Unico con avviso che deve essere ricevuto almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione, che deve essere comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contiene l'ordine del giorno.

La riunione può avvenire in audio/videoconferenza alle condizioni di cui al successivo punto "B - RIUNIONI" in quanto compatibili.

L'Amministratore Unico è comunque autorizzato ad assumere le proprie determinazioni qualora, anche in assenza delle suddette formalità, sia presente il Sindaco Unico e quest'ultimo autorizzi la trattazione dell'argomento.

Quando la Società sia amministrata dal Consiglio di Amministrazione il funzionamento di esso è così regolato:

A - PRESIDENZA

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dai soci e può eleggere un Vice Presidente con la funzione esclusivamente di sostituire il Presidente nei casi di assenza o suo impedimento.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

B - RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da uno degli amministratori in carica, oppure dal Sindaco Unico.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, qualora l'avviso sia spedito con lettera raccomandata, ovvero, qualora l'avviso sia trasmesso con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica, lettera consegnata a mano e controfirmata per ricevuta), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione deve fissare la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e il Sindaco Unico. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato. Il Presidente, di volta in volta, nomina un segretario scelto anche tra estranei del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audio/videoconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà

essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

C - DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

D - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

E - DELEGA DI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di propria esclusiva competenza ai sensi dell'art. 2475 del Codice Civile o di altre disposizioni di legge e di statuto, può attribuire deleghe di gestione esclusivamente ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di specifiche deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

Art. 19) Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea dei soci.

Art. 20) La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a) nel caso di nomina di un Amministratore Unico, allo stesso;

- b) nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione:
- b.1 - al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato;
 - b.2 - nell'ambito dei poteri conferiti, all' Amministratore delegato.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nei limiti della normativa applicabile alle società a controllo pubblico, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Art. 21) Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alle società a controllo pubblico, di un compenso che i soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, all'Amministratore Unico o all'intero Organo Amministrativo. Qualora il compenso sia determinato in un importo globale per tutto il Consiglio di Amministrazione quest'ultimo stabilisce, con apposita delibera, il modo di riparto tra i suoi membri del compenso, anno per anno, tenendo presente il divieto di compensi aggiuntivi al Vice Presidente. In mancanza di determinazione del compenso si intende che i componenti dell'Organo Amministrativo vi abbiano rinunciato.

E' vietato corrispondere all'Organo Amministrativo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo il compimento delle attività e riconoscere o corrispondere trattamenti di fine mandato.

La società non può costituire comitati con funzioni consultive e di proposta, se non nei casi previsti dalla legge e, comunque, non può riconoscere ai componenti alcuna remunerazione, gettone od indennità.

Art. 22) Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà gestionali salvo quanto dalla legge e dal presente statuto è riservato all'Assemblea dei soci.

Capo III

Sindaco e revisione legale dei conti

Art. 23) La società nomina un Sindaco Unico anche se non ricorrono presupposti di cui all'art. 2477 Codice Civile. Il Sindaco Unico deve essere revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora se ne ravvisino i presupposti, al Sindaco Unico può essere attribuita anche la revisione legale dei conti.

Al Sindaco Unico è riconosciuta una remunerazione per la funzione svolta determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio nei limiti di cui alla specifica disciplina applicabile alle società a controllo pubblico.

Il Sindaco Unico resta in carica per tre esercizi ed è rie-

leggibile. La scadenza è fissata alla data della delibera assembleare di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Si applicano le disposizioni dell'art. 2477 del Codice Civile.

TITOLO III

Bilancio

Art. 24) L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, l'Organo Amministrativo predispone il bilancio secondo le norme contabili e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere comunicato eventualmente al Sindaco Unico con la relazione ed i documenti giustificativi almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea generale ordinaria e viene depositato presso la sede sociale in visione ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea stessa insieme con la relazione del Sindaco Unico.

Art. 25) Gli eventuali avanzi netti di esercizio dedotte almeno il 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, fino al limite di legge, saranno accantonati ad apposita riserva o saranno distribuiti ai soci, in base a quanto stabilito dall'Assemblea.

TITOLO IV

Liquidazione e scioglimento

Art. 26) La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 del Codice Civile;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437-quater del Codice Civile;
- f) per deliberazione dell'Assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea dei soci se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, potrà essere devoluto secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

TITOLO V

Controversie

Art. 27) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, la validità e/o efficacia delle pattuizioni qui contenute, le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere Assembleari è devoluta al Tribunale del luogo ove la società ha sede.

TITOLO VI

Norma di rinvio

Art. 28) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di consorzi e di società a responsabilità limitata e la normativa delle società a partecipazione pubblica in quanto compatibili.